

Contenzioso

Nuovo onere per la P.A.

L'Ufficio tributario deve informare il contribuente delle variazioni organizzative che comportino una modifica nell'individuazione della parte legittimata a resistere in contenzioso.

di Maurizio Villani, Paola Rizzelli

La V^a Sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3559 del 13 febbraio 2009, ha statuito che l'eventuale **errore nell'individuazione dell'organo** dell'agenzia fiscale come parte del rapporto giuridico tributario, in cui sia incorso il contribuente in sede amministrativa come anche in sede processuale, non è a lui imputabile, in base al principio di **affidamento del contribuente**, garantito dall'art. 10, legge 27 luglio 2000, n. 212.

L'art. 10 della legge citata - nota anche come Statuto dei diritti del contribuente - rubricato "Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente" (il cui comma 1 dispone che "i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria sono improntati al principio della **collaborazione e della buona fede**"), altro non è se non l'esplicitazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione pubblica.

In ossequio, dunque, a tali principi, la Corte ha ribaltato la decisione dei Giudici di merito, che avevano dichiarato **inammissibile l'appello proposto dal contribuente**, in quanto lo stesso aveva notificato l'atto di riassunzione, a seguito di sentenza di rinvio della Cassazione, ad un **organo divenuto successivamente incompetente** per effetto di un **atto interno di organizzazione amministrativa**.

Difatti, secondo i giudici della Suprema Corte, "si è verificato che l'assetto organizzativo dell'amministrazione finanziaria è mutato in pendenza del giudizio di Cassazione, con la conseguenza che il contribuente non ha potuto godere di quella garanzia che gli è normalmente assicurata dalla clausola d'impugnazione dei provvedimenti amministrativi. È vero che qui si versa in ambito processuale, ma è anche vero che la **tutela** fornita al contribuente dal principio di collaborazione e di buona fede copre **l'intero arco della vita di un rapporto giuridico tributario**, estendendosi fino alla sua definizione eventualmente in sede contenziosa giurisdizionale".

"Il che equivale a dire - continua la Corte - con riferimento alla controversia in esame, che, se le autorità amministrative tributarie modificano con atti interni, sia pure adottati sulla base di atti normativi primari, la loro organizzazione amministrativa, le novità non possono costituire una trappola per il contribuente e il suo errore nella riassunzione della causa in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione ben avrebbe potuto essere sanato con una tempestiva informazione dell'autorità incompetente, notificataria dell'atto di riassunzione, al riassumete o all'ufficio competente, consentendogli l'eventuale costituzione in giudizio con effetto di sanatoria. Tutto ciò avrebbe potuto e dovuto verificarsi in attuazione del principio di collaborazione dell'autorità tributaria nei confronti del contribuente, in attuazione del più generale principio dello Stato sociale e del suo derivato principio di collaborazione. Non avendo l'autorità destinataria dell'atto di riassunzione provveduto in tal senso, sarebbe stato onere del giudice del rinvio non far gravare sul contribuente le conseguenze di un'ignoranza del nuovo assetto organizzativo dell'amministrazione tributaria, a lui non imputabile, e **rimetterlo in termini** per la scusabilità del suo errore e provvedere ad ordinargli la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c."

Del resto, una diversa conclusione costituirebbe un abuso da parte dell'Ufficio ed è proprio per evitare tale **abuso**, ogniqualvolta un atto di riorganizzazione dell'amministrazione tributaria non venga reso oggetto di **adeguate operazioni di conoscenza** nei riguardi dei contribuenti, che si arriva a concludere che la Corte, con la sentenza in commento, abbia voluto introdurre un nuovo onere a carico dell'Ufficio. Onere in base al quale, per il principio di collaborazione tra contribuente ed amministrazione finanziaria, l'Ufficio deve informare il contribuente delle variazioni

organizzative che modifichino il **soggetto attivo del rapporto giuridico tributario oggetto di contenzioso**, in quanto, diversamente, il contribuente incorrerà nell'errore scusabile.

Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 13/02/2009, n. 3559

Copyright © 2008 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152
Sviluppato da OS3 srl